



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica

Ufficio VII

MIURAOODGOS prot. n. 9689 (B/18)/R.U./U Roma, li 15 settembre 2008

Ai Commissari straordinari
dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione
Villa Falconieri Frascati
00044 ROMA

OGGETTO: Direttive annuale e triennale rivolte all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Si comunica che l'On.le Ministro ha emanato, in data 15 settembre 2008, le direttive per consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione di programmare la propria attività annuale e triennale a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

Si fa presente che le direttive, di cui si allegano copie, sono state già inviate agli organi di controllo per l'esame di competenza e che sarà cura della Scrivente comunicare gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

IL DIRETTORE GENERALE

- *Mario G. Dutto* -

Michele Jaccarino
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2641
Fax 06.5849 3186
e-mail michele.jaccarino@istruzione.it

REG_INVALSI
Prot num 0008064 (A)
del 19/09/2008



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n. 74

Roma, li 15 settembre 2008

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 53/2003;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTI i decreti legislativi 15 aprile 2005 n. 76 e n. 77 e 17 ottobre 2005 n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622 che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore, ed in particolare l'art. 1 e l'art. 3, comma 3, lett. c;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante, fra l'altro, misure urgenti per la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTA la direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la scelta dei testi da sottoporre al Ministro dell'istruzione ai fini della somministrazione della prova scritta a carattere nazionale prevista per l'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito con la legge 14 luglio 2008 n. 121;

TENUTO CONTO delle linee generali di orientamento politico in materia di istruzione espresse dal Ministro nell'audizione alla Camera dei Deputati del 10 giugno 2008;

PRESO ATTO delle conclusioni della prima Conferenza nazionale sugli apprendimenti di base, svoltasi a Roma il 9 e 10 febbraio 2005, che auspicano un monitoraggio sistematico delle competenze in italiano, matematica e scienze da parte del Servizio Nazionale di Valutazione per contribuire a migliorare l'efficienza sia del sistema sia della didattica per giungere a valutare non solo le conoscenze ma anche le abilità e le competenze degli studenti;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n. 286 del 2004 prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

VISTA la direttiva ministeriale pluriennale n. 48 del 6 maggio 2005 con la quale è stato definito il quadro strategico entro cui l'INVALSI doveva programmare la propria attività istituzionale per i tre anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008;

CONSIDERATO di dover contribuire allo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione di qualità, in sintonia con gli obiettivi stabiliti nel 2000 a Lisbona, assicurando un regolare processo di monitoraggio dei relativi risultati e tenendo, altresì, conto delle raccomandazioni e degli ulteriori indirizzi adottati dagli organi comunitari interessati alla materia dell'istruzione nei vari anni fino al Rapporto Primavera 2008;

RILEVATA, pertanto, la necessità di definire strategie per consentire all'INVALSI di programmare la propria attività nel prossimo triennio, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici espressi dal Ministro ed in linea con gli obiettivi Comunitari;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EMANA

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 per consentire all'INVALSI di programmare le proprie attività per i prossimi tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2008. Essa si riferisce al sistema di istruzione, fermo restando che per le attività relative al sistema di istruzione e formazione professionale si provvede tramite adozione di specifiche linee-guida, definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A. Definizione del quadro strategico

Le attività dell'INVALSI assumono valore strategico in quanto concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, correlati al "processo di Lisbona", avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento. Esse si inseriscono nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione.

B. Azioni

In relazione al quadro strategico sopra delineato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, in base alle proprie caratteristiche istituzionali l'attività dell'INVALSI si concentrerà sulle seguenti aree di intervento:

- **VALUTAZIONE DI SISTEMA:**

provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola contenente:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- indicatori sulla domanda di istruzione, sulla distribuzione territoriale e sulle condizioni strutturali delle scuole, nonché sulle risorse destinate al loro funzionamento;
 - indicatori relativi all'analisi degli esiti quantitativi riguardanti le rilevazioni sugli studenti effettuate dal sistema informativo del Ministero (ammessi e non ammessi al successivo grado di istruzione, abbandoni ect..) e qualitativi rilevabili dalle indagini nazionali, internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione del 1° ciclo e dei corsi di istruzione secondaria superiore).
- **VALUTAZIONE DELLE SCUOLE:**
 - definire, anche sulla base delle esperienze internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti;
 - collaborare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per costruire un sistema informativo che raccolga e renda fruibile per gli utenti, in primo luogo per le scuole, tutte le informazioni utili, anche raccolte da altri soggetti, sulle singole istituzioni scolastiche.
- **VALUTAZIONE (RILEVAZIONE) DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI:**
 - **La rilevazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole (Sistema Nazionale di Valutazione):**
 - rilevare gli apprendimenti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuole, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Tale rilevazione dovrà riguardare gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria, della prima e della terza classe della



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scuola secondaria di primo grado, della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado.

Per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della circostanza che, in base alla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, ogni anno gli studenti di questa classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

La rilevazione sarà messa a regime nel corso di tre anni secondo la seguente scansione:

- anno 2008-2009 le scuole primarie,
 - anno 2009-2010 le scuole secondarie di primo grado;
 - anno 2010-2011 le scuole secondarie di secondo grado.
- considerare, in via prioritaria, quali aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni di riferimento, l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola da mettere a disposizione delle scuole.

➤ **Esami di Stato:**

- Esami di Stato Primo ciclo:
predisporre la prova scritta nazionale prevista dalla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007 in base ai criteri indicati dalla specifica direttiva ministeriale annuale, che coinvolgerà ogni anno tutti gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
- Esami di Stato Secondo ciclo:
dare concreta attuazione al dettato della legge n. 1 del 2007 relativa agli esami di Stato e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria utilizzando le prove scritte degli esami di Stato.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

➤ **Indagini Internazionali :**

- assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti;
- provvedere alla massima diffusione dei risultati anche favorendo la loro analisi da parte del mondo della ricerca non solo accademica;
- aiutare le singole scuole ad utilizzare i risultati di queste indagini per identificare i punti di forza e di debolezza della loro azione didattico-educativa;
- nel triennio, l'INVALSI parteciperà ai seguenti progetti internazionali: OCSE-PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced (2008), IEA-ICCS (2009), IEA-TIMSS (2011), IEA-PIRLS (2011) e OCSE-PIIAC (2011).

• **VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA:**

- formulare proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall'art.1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione;
- Avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

• **DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE:**

- promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- supportare la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale e internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto;
- promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro con apposita relazione.

L'INVALSI dovrà inoltre sviluppare le altre azioni commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.

Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e quelle stabilite in applicazione dell'art. 2, comma 427, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché eventuali altri finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coincidenti con i compiti istituzionali dell'INVALSI.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n. 75

Roma, lì 15 settembre 2008

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 53/2003;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTI i decreti legislativi 15 aprile 2005 n. 76 e n. 77 e 17 ottobre 2005 n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di esami di Stato per la scuola secondaria superiore, ed in particolare l'art. 1 e l'art. 3, comma 3, lett. c;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante, fra l'altro, misure urgenti per la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTA la direttiva ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la scelta dei testi da sottoporre al Ministro dell'istruzione ai fini della somministrazione della prova scritta a carattere nazionale prevista per l'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito con la legge 14 luglio 2008 n. 121;

TENUTO CONTO delle linee generali di orientamento politico in materia di istruzione espresse dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'audizione alla Camera dei Deputati del 10 giugno 2008;

VISTA la direttiva ministeriale pluriennale adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale nel prossimo triennio decorrente dall'anno scolastico 2008/2009;

RILEVATA la necessità di emanare, ai sensi della citata legge 25 ottobre 2007, n. 176, una specifica direttiva, per l'anno scolastico 2008/2009, sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l'INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, fra cui assume particolare rilievo la valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli studenti;

EMANA

la seguente direttiva che individua i sottoindicati obiettivi generali delle politiche educative nazionali cui l'INVALSI dovrà attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2008/2009:

1. - provvedere alla valutazione di sistema scolastico con la predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola, strutturato nelle seguenti sezioni:
 - una Sezione dedicata alla rilevazione della domanda di istruzione da parte degli alunni ed alla rilevazione dell'offerta individuata attraverso la distribuzione territoriale delle scuole, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate al loro funzionamento;
 - una Sezione dedicata all'analisi degli esiti quantitativi dei dati rilevati dal sistema informativo del Ministero relativamente ad: alunni ammessi e non ammessi al successivo grado di istruzione, debiti, abbandoni, esiti degli esami di Stato;
 - una Sezione per evidenziare gli esiti qualitativi scaturenti da indagini nazionali ed internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione del 1° ciclo e dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore);



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. - definire, anche sulla base di esperienze internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti. Ciò in costante collaborazione col Ministero al fine di acquisire ulteriori informazioni, raccolte anche da altri soggetti, sulle scuole e la loro gestione;

3. - provvedere, in continuità con le iniziative realizzate nel corso del corrente anno scolastico, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto delle soluzioni e degli strumenti adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni.

In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione:

- riguarderà gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria.
- considererà le aree disciplinari relative all'italiano e alla matematica.

La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni e i risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche.

Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado gli studenti della terza classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo ai sensi della legge 25 Ottobre 2007, n. 176.

Sarà verificata, inoltre, la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese da mettere a disposizione delle scuole;

4. - assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti per favorire l'analisi da parte delle stesse scuole sui punti di forza e di debolezza degli studenti evidenziati dalle indagini. Assicurare, in particolare, la partecipazione ai seguenti progetti internazionali: OCSE- PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced (2008), IEA ICCS (2009);



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. - promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, al fine di favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa. Per tali finalità saranno promosse: la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale ed internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto; le attività di ricerca a livello nazionale per la realizzazione di nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con apposita relazione;
6. - formulare proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività finora svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall'art. 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. - avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti, con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione; avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario;
8. - provvedere alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, sulla base delle apposite direttive impartite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a norma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 2007 n. 1. Provvedere, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi della scuola secondaria superiore, utilizzando le prove scritte dei relativi esami di Stato secondo criteri e modalità che ne consentano la comparabilità a livello internazionale;
9. - predisporre i testi da sottoporre alla scelta del Ministro per la prova scritta a carattere nazionale, prevista dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che si svolgerà il 18 giugno 2009, da somministrare nell'ambito dell'esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ai predetti fini l'INVALSI dovrà attenersi ai criteri ed alle modalità indicati nella specifica direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008, relativa agli stessi esami di Stato dell'anno scolastico 2007/2008. Nell'ambito di tali indicazioni, per le prove strutturate di lingua italiana, si provvederà alla redazione di una specifica prova di italiano per gli studenti di lingua non italiana;

10. - sviluppare le altre iniziative commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero oltre a quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. Le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate e provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie.

Gli esiti delle attività svolte per perseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva, nonché delle iniziative commissionate dalle Direzioni generali del Ministero, dovranno essere oggetto di apposite relazioni. Tali relazioni, nel caso in cui la realizzazione non sia conclusa nel periodo di riferimento, dovranno evidenziare i motivi della parziale realizzazione e le attività da svolgere fino al completamento delle stesse.

Ai fini della programmazione delle attività coerenti con la presente direttiva saranno destinate le risorse finanziarie stanziato sul capitolo 1399/3 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno finanziario 2008, quelle stabilite in applicazione dell'art. 2, comma 427, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché eventuali altri finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per quegli interventi prioritari fissati nella relativa direttiva ministeriale coincidenti con i compiti istituzionali dell'INVALSI.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini